
Lugano, 3 febbraio 2022

N° 1534: CONSEGUENZE "ESTERE" DALL'ABROGAZIONE DELLA QUARANTENA

Nel contributo n° 1533 abbiamo segnalato che sono abrogate le quarantene a partire da oggi.

Nel contributo n° 1519 avevamo spiegato nel dettaglio cosa succede con le quarantene in cui dipendenti/imprenditori in Svizzera sono confrontati.

Vale quindi sempre lo stesso principio: il dipendente/imprenditore che si trova in quarantena all'estero senza un GIUSTIFICATO motivo di inabilità lavorativa (essere in quarantena non è da solo un motivo di inabilità!) non può pretendere dal diritto svizzero di ricevere indennità o un salario per questa assenza. Il principio dell'indennizzo è sempre il medesimo: vale il diritto svizzero in un contratto di lavoro elvetico la cui prestazione viene effettuata in Svizzera.

Punto. L'assenza andrà compensata pertanto con ore/giorni supplementari o da prendere, oppure come assenza non pagata.

Attenzione però: salvo casi (molto) particolari, l'assenza non è dovuta ad una responsabilità del dipendente/imprenditore.

N° 1533: NIENTE PIÙ IPG DA QUARANTENE

Ecco quanto scrive l'Ufficio federale delle assicurazioni:

"In seguito alla decisione del Consiglio federale del 2 febbraio 2022 di modificare l'ordinanza COVID-19 situazione particolare e l'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, la quarantena dei contatti è soppressa a partire dal 3 febbraio 2022. Di conseguenza, anche il diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus in caso di quarantena è abrogato a partire dal 3 febbraio 2022. Le quarantene ordinate prima del 3 febbraio 2022 saranno revocate a partire da questa data."

Dunque, non vi è più giustificazione di assenza dal lavoro (se non sorretto da un certificato di inabilità o compensato come congedo non pagato o con ore/giorni di libero/vacanze) per questioni di quarantena, poiché l'assicurazione non paga più da oggi.

Ecco il link con l'intera circolare e le sue 24 versioni: <https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721>

N° 1519: QUARANTENE ESTERE

(tratto dalla risposta ad una richiesta di consulenza)

"In Svizzera valgono le regole Covid elvetiche. Il contratto di lavoro è assoggettato (salvo improbabile accordo diverso tra le parti) al diritto svizzero. Quindi non valgono per il datore di lavoro le regole di un altro Stato. D'altra parte, il fatto di essere in quarantena non significa essere inabili al lavoro (l'inabilità è data unicamente per le questioni indicate dal CO). Ne consegue che una qualsiasi persona costretta ad una regolamentazione estera deve sopportarne le conseguenze in caso di divergenti norme, senza che ciò porti detrimento al datore di lavoro. Lo stesso quindi non dipende necessariamente dal domicilio: potrebbe anche trattarsi di una quarantena ordinata ad un lavoratore domiciliato in Ticino ma resosi all'estero per un determinato motivo.

Non tocca quindi al datore pagare l'assenza o la parte di assenza non riconosciuta dalle assicurazioni dalle IPG/ILR. Occorrerà quindi che ci si metta d'accordo con il lavoratore se conteggiare l'assenza come congedo non pagato o compensarlo altrimenti (es. ore straordinarie, recupero liberi, ecc.). Il lavoratore in essere - va precisato - potrà sempre verificare di ricevere le indennità mancanti nello Stato che ha deciso il provvedimento."